

DCO 33/10

**RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
DEI CORRISPETTIVI PER LA VENDITA DI GAS**

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: gas

11 ottobre 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione formula proposte volte a chiarire le previsioni già esistenti in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas dovuti dai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229 con particolare riferimento al contenzioso instauratosi recentemente in relazione alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2010, ARG/gas 85/10 e alla necessità di superare, nelle more del giudizio di merito, le criticità che permangono in tema di rateizzazione gas. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **31 ottobre 2010**. Come previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2009, GOP 46/09, il termine per la presentazione delle osservazioni è ridotto rispetto all'ordinario termine di 30 giorni, in ragione della necessità di adottare tempestivamente previsioni che garantiscono, nel contemperamento degli interessi dei vari soggetti coinvolti, la posizione dei clienti finali più deboli che risultino destinatari di condizioni contrattuali regolate. Diversamente, la ritardata adozione di strumenti di tutela oggetto della presente consultazione sarebbe idonea a pregiudicare significativamente interessi meritevoli di tutela.*

Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tale data, attraverso la pubblicazione integrale nel sito internet dell'Autorità delle osservazioni ricevute.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. Introduzione: Il quadro regolatorio di riferimento | 4 |
| 2. Le ragioni dell'intervento e le proposte | 6 |
| 3. Le tempistiche di attuazione | 10 |
| <i>Allegato 1 – Versione preliminare delle previsioni della deliberazione n. 229/01 oggetto del presente documento di consultazione</i> | <i>11</i> |

1. Introduzione: Il quadro regolatorio di riferimento

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ai sensi della legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas. Nell'esercizio del potere di regolazione affidatole, l'Autorità può adottare direttive e provvedimenti concernenti l'erogazione dei servizi medesimi.
- 1.2 Con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229 (di seguito: deliberazione n. 229/01), l'Autorità ha definito le condizioni minime inderogabili per i contratti di vendita di gas naturale con i clienti finali che alla data di entrata in vigore della stessa non fossero risultati clienti idonei ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e che non si fossero nel frattempo avvalsi della facoltà di cambiare fornitore.
- 1.3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01 le condizioni di cui alla deliberazione n. 229/01 devono essere proposte in modo trasparente, come condizioni contrattuali di riferimento, dall'esercente la vendita ai clienti finali del mercato libero, i quali possono comunque negoziare con l'esercente e scegliere, in alternativa, eventuali differenti condizioni contrattuali. Tale previsione decade a partire dal 1° gennaio 2011 in accordo al punto 5 del deliberato della deliberazione 18 luglio 2010 ARG/com 104/10.
- 1.4 Le previsioni della deliberazione n. 229/01 trovano inoltre applicazione al servizio di vendita di tipi di gas diversi dal gas naturale a clienti serviti attraverso reti di gasdotti locali.
- 1.5 La deliberazione n. 229/01 è stata modificata con successivi provvedimenti dell'Autorità. In particolare, tra i più recenti, è opportuno ricordare la deliberazione 9 giugno 2010, ARG/gas 85/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 85/10), con la quale è stata fornita una interpretazione autentica delle previsioni della citata deliberazione n. 229/01 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas.
- 1.6 L'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 disciplina i casi e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas. In particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo prevede che l'esercente è tenuto, tra l'altro, *“ad offrire la rateizzazione per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi”*. Inoltre, ai sensi delle lettere b) e c), la rateizzazione deve essere offerta a tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura e a tutti i clienti con un gruppo di misura accessibile ai quali, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
- 1.7 Il comma 6 del predetto articolo prevede che, nel caso di sussistenza del diritto alla rateizzazione e di esercizio della relativa facoltà da parte del cliente, *“salvo*

diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due". La deliberazione ARG/gas 85/10, ha integrato tale comma al fine di precisare che *"Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione"*.

- 1.8 In accordo alla formulazione delle previsioni prima descritte, l'intervento dell'Autorità ha disciplinato, tra i vari aspetti contrattuali ed in ragione della debolezza dei clienti finali destinatari della deliberazione n. 229/01, la rateizzazione degli importi dovuti dai clienti medesimi all'esercente la vendita. In tal senso, la rateizzazione – quale possibilità di pagare i corrispettivi dovuti attraverso rate successive, invece che in un'unica soluzione - rappresenta uno strumento di tutela per i clienti finali, soprattutto nelle ipotesi in cui gli stessi siano tenuti a pagare importi sensibilmente superiori a quelli ordinariamente pagati.
- 1.9 Come risultante dai reclami pervenuti all'Autorità e allo Sportello del Consumatore di energia di cui alla deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2008, GOP 28/08 (di seguito: Sportello del Consumatore), gli esercenti la vendita hanno diversamente interpretato il disposto della deliberazione n. 229/01. Nello specifico, alcuni esercenti hanno accordato ai propri clienti finali piani di rateizzazione con rate non cumulabili e con periodicità coincidente con quella di fatturazione; altri esercenti hanno diversamente accordato piani di rateizzazione con rate mensili distinte, ma poi cumulate in fatture successive a quella oggetto di rateizzazione oppure hanno previsto rate non cumulabili ma con periodicità, in genere mensile, diversa da quella di fatturazione. Inoltre, sono state da più parti segnalate le mancate concessioni di rateizzazioni a fronte delle richieste di conguagli riconducibili alla peculiare fattispecie della rideterminazione - in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali - delle tariffe relative all'attività di distribuzione gas per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 o alla ritardata applicazione di variazioni delle condizioni economiche di fornitura. Molti esercenti, sulla scorta di una interpretazione letterale del termine conguaglio, non hanno concesso la rateizzazione in presenza di queste fattispecie.
- 1.10 Per dissipare dubbi interpretativi sulle disposizioni della deliberazione n. 229/01 e scongiurare applicazioni non conformi al loro effettivo significato, con deliberazione ARG/gas 85/10, l'Autorità ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni della citata deliberazione n. 229/01, alla luce degli interessi già emersi come meritevoli di protezione in sede di consultazione (si veda in tal senso il Documento di consultazione in data 6 dicembre 2000 intitolato "Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali").
- 1.11 In particolare, la deliberazione ARG/gas 85/10 ha chiarito che:
 - a. ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della deliberazione n. 229/01, l'esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti;
 - b. l'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 si applica anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati dalle eventuali deliberazioni di

approvazione e modifica delle tariffe in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali.

- 1.12 La deliberazione ARG/gas 85/10 ha infine previsto che ai clienti finali sia riconosciuta la facoltà di richiedere la rinegoziazione, entro un dato termine ed in applicazione di quanto previsto dalla nuova previsione di cui all'articolo 10, comma 6, delle condizioni del piano di rateizzazione in corso con il proprio fornitore qualora questo preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione. Essa ha conseguentemente prescritto agli esercenti di informare i clienti finali di tale facoltà in modo che possano avvalersene.

2. Le ragioni dell'intervento e le proposte

- 2.1 La deliberazione ARG/gas 85/10 è stata impugnata dai seguenti soggetti:
- Anigas;
 - Eni S.p.A;
 - Assogas, Dim Gas Trade srl, Vivigas s.p.a., Metano Nord s.p.a., Italcogim Energie s.p.a., Coopgas srl, Acea Pinerolese Energia srl, Sgm Commerciale srl, Sadori Gas srl, Gas Plus Vendite srl, Gritti Gas srl, Phlogas srl.
- Il Tar Lombardia, Sez. III, con ordinanze nn. 1043 e 1044 del 24 settembre 2010, ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo che abbia introdotto precetti sostanzialmente nuovi in materia di rateizzazione dei conguagli senza esser stato preceduto da un'apposita procedura di consultazione. Secondo il Tar, i contenuti della delibera ARG/gas 85/10 non possono ritenersi immediatamente evincibili dalle norme contenute nella deliberazione n. 229/01 né con riguardo alla nozione di conguaglio (definita dall'articolo 1, lettera n) né con riguardo alla periodicità della rateizzazione.
- 2.2 Dopo l'emanazione della deliberazione ARG/gas 85/10 ed ancor prima dell'instaurarsi del contenzioso presso il giudice amministrativo, sono state sollevate alcune criticità da parte degli esercenti la vendita e loro associazioni rappresentative riguardo ai chiarimenti forniti dall'Autorità in merito alla portata precettiva della deliberazione n. 229/01. In particolare, sono state segnalate le seguenti criticità:
- a. interpretazione dell'articolo 10, comma 6, ove viene affermato che le rate abbiano periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti, e che la previsione sulla rateizzazione si applichi anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati da eventuali deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;
 - b. riconoscimento della facoltà di rinegoziare le condizioni di rateizzazione qualora quest'ultima abbia una periodicità diversa da quella di fatturazione.
- 2.3 L'Autorità – come d'altronde reso evidente con l'adozione della deliberazione ARG/gas 85/10 – ritiene che sia necessario riconoscere un adeguato livello di tutela a favore dei clienti finali qualora gli stessi si trovino ad affrontare il pagamento di fatture di importo elevato rispetto a quelle tendenzialmente ricevute nel corso del periodo precedente. In particolare, sono stati numerosi i reclami di

clienti finali che hanno evidenziato difficoltà, a fronte di conguagli particolarmente onerosi, nel concordare con il proprio fornitore tempi di pagamento adeguati all'effettivo ammontare del debito maturato. A tal fine, anche alla luce del contenzioso in essere e della sospensione della deliberazione ARG/gas 85/10 disposta dal Tar Lombardia, l'Autorità, pur non intendendo manifestare acquiescenza nei confronti delle ordinanze cautelari prima ricordate, ritiene necessario disporre una consultazione sulle predette misure, in modo da garantire ai clienti finali adeguate tutele.

- 2.4 Venendo nello specifico alle tematiche oggetto della presente consultazione, l'Autorità ritiene necessario formulare proposte relative a:
- a. non cumulabilità delle rate;
 - b. periodicità di scadenze delle rate pari alla periodicità di fatturazione, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti;
 - c. diritto alla rateizzazione anche nel caso di conguagli tariffari;
 - d. facoltà del cliente finale, qualora approvata dall'Autorità la previsione di cui alla precedente lettera b., di richiedere la rinegoziazione delle condizioni di rateizzazione nel caso in cui la rateizzazione in corso con il proprio fornitore preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione.

Non cumulabilità e periodicità delle rate

- 2.5 Con riferimento alla non cumulabilità delle rate, l'Autorità ritiene che l'addebito di più rate nella medesima bolletta frustri il fondamento posto alla base del diritto stesso alla rateizzazione, non potendosi la rateizzazione stessa configurare come un mero differimento del pagamento dell'intero importo dovuto o di una parte ingente di esso sulla bolletta successiva a quella oggetto di rateizzazione. L'Autorità ritiene che ogni prassi aziendale che non realizzi tale effettiva suddivisione del pagamento in più rate, intervallate da un ragionevole lasso di tempo, si pone in contrasto con la finalità di tutela perseguita.
- 2.6 In relazione alle modalità temporali di rateizzazione ed alla effettiva suddivisione del pagamento in più rate, l'Autorità ritiene inoltre che la periodicità di fatturazione rappresenti il più idoneo e ragionevole lasso di tempo al fine di non vedere frustrata la tutela dei clienti più deboli e che ogni prassi aziendale che non realizzi tale effettiva suddivisione del pagamento in più rate, intervallate dal ricordato lasso di tempo, si ponga in contrasto con la finalità di tutela perseguita dalla deliberazione n. 229/01.
- 2.7 L'intervento prefigurato ai commi 2.5 e 2.6 è funzionale, d'altronde, alla finalità di armonizzare le discipline dei settori dell'energia elettrica e del gas; infatti, la deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99, come modificata dalla deliberazione 14 luglio 2006 n. 148/06, all'articolo 13, comma 13.5, prevede che ".....omissis...Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.....omissis", garantendo così anche ai clienti finali di energia elettrica serviti a condizioni regolate che la richiesta di pagamento delle rate, non cumulabili, corrisponda alla periodicità di fatturazione.
- 2.8 Va ricordato che è comunque sempre fatta salva la possibilità che venga concordato tra esercente la vendita e cliente finale un accordo più in linea con le esigenze del cliente finale. L'accordo in deroga alla regola minima fissata dall'Autorità, come già stabilito, deve tuttavia essere espresso, cioè concluso solo in ragione della effettiva consapevolezza del cliente finale ad addivenire ad un

piano di rateizzazione diverso da quello assicurato dalle condizioni regolate dall'Autorità. L'esplicita menzione del piano "regolato" nei documenti o nei patti che prefigurino condizioni diverse, deve ritenersi pertanto condizione indispensabile.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si condivide la proposta di introdurre una specifica previsione che disciplini le modalità di rateizzazione con riferimento alla non cumulabilità delle rate e all'intervallo temporale minimo che deve intercorrere tra una rata e quella successiva? Se no, quali sono i motivi per cui non la si ritiene condivisibile?*
- Q.2** *Si condivide la proposta in accordo alla quale la periodicità delle rate deve essere, per ogni ipotesi in cui sorge il diritto del cliente, uguale a quella di fatturazione? Se no, quale potrebbe essere un diverso ma ugualmente congruo intervallo di tempo tra una rata e quella successiva e sulla base di quali motivazioni?*

Conguagli tariffari

- 2.9 Dall'analisi dei numerosi reclami pervenuti all'Autorità e allo Sportello del Consumatore, e come già brevemente ricordato, è emerso che, a fronte di richieste di pagamento per conguagli tariffari particolarmente onerosi, non sia stato riconosciuto ai clienti finali il diritto alla rateizzazione di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 229/01.
- 2.10 In ragione delle problematiche ora descritte, e sempre in relazione alla previsione di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 229/01, l'Autorità ritiene sia necessario prevedere in maniera ancora più esplicita che siano ricompresi nella definizione di fatturazione a conguaglio non solo la fatturazione contabilizzante i consumi effettivi derivanti dalle letture o autoletture, ma anche quella derivante da eventuali conguagli tariffari. Il conguaglio tariffario trae origine dalla differita o tardiva applicazione da parte dell'esercente il servizio di vendita di variazioni dei corrispettivi relative a servizi di rete e/o a servizi di vendita anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali. In tal senso, ed in ragione della consistenza degli importi scaturenti dai predetti conguagli, una esclusione del riconoscimento della facoltà di rateizzazione nella descritta ipotesi non risponderebbe al fondamento delle previsioni già adottate dall'Autorità al tempo dell'emanazione della deliberazione n. 229/01 e priverebbe della necessaria tutela i clienti finali per tutelare i quali la previsione dell'articolo 10 è sorta.
- 2.11 L'Autorità ritiene inoltre che nel caso di conguagli tariffari possano essere applicate le stesse regole relative alla non cumulabilità e alla periodicità delle rate già descritte in precedenza. In aggiunta, l'Autorità ritiene che il diritto alla rateizzazione debba essere riconosciuto a tutti i clienti destinatari della deliberazione n. 229/01 e che i criteri ed il periodo di fatturazione di riferimento per la valutazione della sussistenza del diritto alla rateizzazione di una fattura contabilizzante un conguaglio tariffario possano essere rappresentati dagli stessi criteri e dallo stesso periodo già esplicitamente previsti per il caso di conguagli sui consumi, vale a dire qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio. Nel caso in cui la bolletta

di conguaglio tariffario segua immediatamente una bolletta di conguaglio sui consumi, l'Autorità propone che gli acconti considerati siano quelli compresi fra gli ultimi due conguagli sui consumi.

- 2.12 Per quanto riguarda i criteri per determinare il numero delle rate nel caso di conguagli tariffari, l'Autorità propone invece che si faccia riferimento al numero di fatture emesse nel periodo oggetto del conguaglio tariffario, questo per tener conto che il disagio procurato al cliente, derivando da fattori del tutto estranei alla volontà e alla capacità di intervento del cliente stesso, risulta tanto più aggravato.

Spunti per la consultazione

Q.3 *Si condivide la proposta volta ad introdurre una specifica previsione che espliciti che i criteri di rateizzazione, la non cumulabilità e l'intervallo temporale minimo fra una rata e quella successiva si applichino anche in caso di conguagli tariffari? Se no, quali sono i motivi per cui non la si ritiene condivisibile?*

Q.4 *Si intravedono particolari criticità nelle proposte relative all'individuazione del numero minimo di rate nel caso di conguagli tariffari? Se sì, quali altre modalità di rateizzazione potrebbero essere adottate in termini di numero minimo di rate?*

- 2.13 Con deliberazione ARG/gas 85/10 l'Autorità ha previsto che, per effetto dell'interpretazione autentica fornita, i clienti finali abbiano la facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2010 la rinegoziazione, in applicazione di quanto previsto dallo stesso articolo 10, comma 6, della deliberazione n. 229/01, delle condizioni del piano di rateizzazione in corso con il proprio fornitore qualora questo preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione. L'Autorità ritiene pertanto necessario riproporre tale previsione nella presente consultazione nella direzione di una ancora più esplicita tutela del cliente finale, prevedendo in particolare, anche tenuto conto delle ordinanze nn. 1043 e 1044 del 24 settembre 2010 del Tar Lombardia, Sez. III, e senza che le proposte abbiano effetti retroattivi, che i clienti finali abbiano facoltà di richiedere la rinegoziazione dei piani di rateizzazione relativamente alle rate non ancora scadute in applicazione di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 10.6, entro il 31 dicembre 2010 nell'ipotesi di provvedimento emanato in esito alla presente consultazione entro il 15 novembre 2010.

- 2.14 L'istituto della rinegoziazione è in questi termini idoneo a bilanciare gli interessi delle parti contraenti, alla luce del principio di buona fede, qualora l'esecuzione del rapporto contrattuale sia stato interessato da eventi che abbiano inciso sul suo svolgimento; e la rinegoziazione può in tal senso svolgere quell'importante funzione di riequilibrio delle posizioni negoziali alla luce di una nuova e condivisa valutazione delle medesime, soprattutto per quel che riguarda i contratti di durata. L'Autorità ritiene conseguentemente necessario che i clienti siano informati dall' esercente la vendita della possibilità di richiedere di rinegoziare la rateizzazione e che la mancanza di informativa possa pregiudicare l'effettivo esercizio dei diritti del cliente stesso.

Spunti per la consultazione

Q.5 *Si condivide la proposta diretta ad introdurre una specifica previsione che permetta ai clienti finali di ottenere la rinegoziazione, previa adeguata informativa, qualora il piano di rateizzazione in essere preveda intervalli tra una rata e la successiva diversi da quelli proposti dall'Autorità?*

Q.6 *Quali previsioni normative osterebbero a un tale riconoscimento?*

3. Le tempistiche di attuazione

3.1 Per quanto riguarda le tempistiche di attuazione, anche in considerazione del fatto che è già stata emanata la deliberazione ARG/gas 85/10, l'Autorità ritiene che, fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 2.13, le previsioni proposte possano essere implementate a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, emanato in esito alla presente consultazione, di modifica della deliberazione n. 229/01. L'Autorità ritiene ad ogni modo che per quel che riguarda l'informativa ai clienti finali, la relativa previsione possa entrare in vigore decorsi 30 giorni dall'adozione del provvedimento ad eccezione dei casi in cui le rate concordate risultino cumulabili o inferiori a due: ipotesi per le quali l'Autorità ritiene necessaria una immediata entrata in vigore.

Spunti per la consultazione

Q.7 *Si condividono la proposte in tema di entrata in vigore del provvedimento?*

***Allegato 1 – Versione preliminare delle previsioni della deliberazione n. 229/01
oggetto del presente documento di consultazione***

Viene di seguito riportata la versione preliminare delle variazioni (evidenziate per comodità in grassetto) da apportare agli articoli 1 e 10 della deliberazione n. 229/01 a seguito delle proposte presentate in questo documento di consultazione.

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(omissis)

- n. fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva **o una variazione dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati, anche a seguito di deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe di distribuzione o delle condizioni economiche di fornitura in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;**

Articolo 10

Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

(omissis)

10.3 L' esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione:

(omissis)

- abis. Qualora il conguaglio origini dall'applicazione di variazioni delle tariffe di distribuzione o delle condizioni economiche di fornitura e non coincida anche con un conguaglio dei consumi gli acconti di cui alla lettera a) sono quelli compresi fra le due precedenti bollette di conguaglio;**

(omissis)

10.6 Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.

Nel caso in cui il conguaglio origini dall'applicazione di variazioni delle tariffe di distribuzione e/o delle condizioni economiche di fornitura, il

numero delle rate è pari al numero delle fatture emesse nel periodo oggetto di conguaglio.

Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.